

**CASI E MODALITA' PER LA RICHIESTA DEL PARERE TECNICO ALLA REGIONE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 4, DELLA L.R. 33/2015
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera g), della L.R. 33/2015)**

L'ufficio comunale o la forma associativa preposta al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, commi 1 e 1bis, della L.R. 33/2015 richiede parere tecnico alla Regione per le opere pubbliche (art. 8, comma 5) e a discrezione per le altre opere (art. 8, comma 4).

Sono esclusi dalla richiesta di parere regionale, in quanto interventi minimali, ma comunque soggetti all'autorizzazione sismica di cui all'art. 8 della L.R. 33/2015, se ricadenti in "Zona 2", i tipi di intervento di seguito riportati:

- costruzioni semplici in muratura (punto 7.8.1.9 delle N.T.C. 2008)
- piscine all'aperto, vasche di raccolta e vani tecnici interrati, ad uso privato
- strutture cimiteriali
- recinzioni, comunque realizzate, con o senza funzione di contenimento del terreno
- coperture pressostatiche
- opere di sostegno, di altezza inferiore o uguale a 2 mt., che non interessano direttamente infrastrutture o spazi pubblici aventi valenza strategica o rilevante
- opere idrauliche minori (briglie, pennelli, opere di difesa spondale) di altezza minore o uguale a 2 mt.
- piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotti interrati realizzati con manufatti scatolari
- portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne, e simili di altezza minore o uguale a 5 mt. e superficie minore o uguale a 5 mq.
- interventi su costruzioni esistenti, riguardanti elementi non strutturali o elementi strutturali secondari, individuati ai sensi del punto 7.2.3. delle N.T.C. 2008, che incidono sul comportamento sismico complessivo della struttura.

Il parere tecnico riguarda la valutazione degli aspetti strutturali del progetto, anche in riferimento all'adeguatezza e completezza dei contenuti progettuali, alla corrispondenza tra indagini conoscitive e parametri progettuali, alla congruità tra elaborati architettonici, strutturali, geologici e geotecnici e alla rispondenza alle norme tecniche, e può contenere proposte di prescrizioni o integrazioni al progetto presentato.

Il parere viene rilasciato ai Comuni o alle loro forme associative, che esercitano le funzioni di cui all'art. 2 della L.R. 33/2015 entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta presentata ai sensi dell'art. 8, comma 4, mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 33/2015, fatto salvo il periodo transitorio di cui all'art. 13, comma 2, secondo periodo, della medesima legge. Durante il periodo transitorio, la richiesta del parere di cui sopra seguirà le modalità descritte nell'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento".

Gli uffici competenti inoltrano richiesta di parere tecnico successivamente alla verifica, con esito positivo, della completezza, coerenza e regolarità formali della documentazione (v. allegato C "Modalità di attuazione del sistema informativo integrato"), presentata secondo quanto prescritto nell'allegato E "Contenuto minimo della documentazione".

La richiesta di parere è corredata dei seguenti documenti:

- istanza pervenuta ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 33/2015;
- documentazione progettuale, a corredo dell'istanza, di cui al documento sopra citato;
- nota in cui il Comune evidenzia i profili di attenzione su cui richiede il parere.

Quando il parere tecnico è richiesto ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 33/2015, occorre allegare all'istanza di parere una dichiarazione, a firma del legale rappresentante del comune ovvero della forma associativa di comuni, se dotata di personalità giuridica, che attesti la mancanza di personale tecnico qualificato e competente, anche individuato mediante contratto temporaneo o incarico professionale.